



Loc. Paradiso di sotto, 14
37019 Peschiera del Garda (Verona)
Tel. 045 64 015 22 Fax 045 64 015 27
www.depurazionibenacensi.it e-mail: depuratore@depurazionibenacensi.it

**APPALTO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI POLIELETTROLITA IN
EMULSIONE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
CIG 75738109B9**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

PROCEDURA APERTA

Giugno 2018

INDICE

Art. 1	Premessa – Definizioni.....	4
Art. 2	Oggetto dell'Appalto	4
Art. 3	Caratteristiche della fornitura	4
Art. 4	Modalità di ordinazione e consegna	5
Art. 5	Durata dell'appalto	7
Art. 6	Importo dell'Appalto	7
Art. 7	Opzioni	8
Art. 8	Penali	8
Art. 9	Documentazione di gara e di contratto	9
Art. 10	Vicende riguardanti l'Appaltatore	9
Art. 11	Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	9
Art. 12	Rispetto del D. Lgs n. 81/2008	10
Art. 13	Verifiche e controlli	10
Art. 14	Criterio di aggiudicazione.....	11
Art. 15	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): funzioni e compiti	11
Art. 16	Rappresentante dell'Appaltatore	11
Art. 17	Contabilizzazione del contratto - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti ..	11
Art. 18	Cessione del contratto e cessione dei crediti	12
Art. 19	Subappalto	12
19.1	Pagamento dei subappaltatori	14
Art. 20	Responsabilità in materia di subappalto	15
Art. 21	Cauzioni e Garanzie.....	16
21.1	Garanzia provvisoria.....	16
21.2	Garanzia definitiva.....	16
21.3	Diritti sulla garanzia definitiva	16
21.4	Riduzione delle garanzie.....	17
21.5	Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	18
Art. 22	Prezzi contrattuali	18
Art. 23	Determinazione nuovi prezzi	19
Art. 24	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	19
Art. 25	Tracciabilità dei pagamenti.....	19
Art. 26	Esecuzione della fornitura	20
26.1	Giorno e termine per la consegna e processo verbale.....	20
26.2	Istruzioni e ordini di servizio.....	20
26.3	Materiali/attrezzature	20
26.4	Custodia	20

26.5	Termine di ultimazione e differimenti temporali	20
26.6	Controlli e vigilanza	21
Art. 27	Verifica di Conformità/Regolare esecuzione	21
Art. 28	Recesso	21
Art. 29	Risoluzione per mancata sottoscrizione del contratto	21
Art. 30	Risoluzione del contratto	22
Art. 31	Scioperi e cause di forza maggiore	23
Art. 32	Riservatezza	23
Art. 33	Domicilio	23
Art. 34	Comunicazioni	23
Art. 35	Trattamento dati personali	24
Art. 36	Definizione delle controversie	24
Art. 37	Conformità agli standard sociali	24
ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI		26
ALLEGATO B – DATI TECNICI		28
ALLEGATO C – ELENCO IMPIANTI		29
ALLEGATO D– PROCEDURA PTO042 SCARICO CISTERNETTE POLIELETTROLITA		30

Art. 1 Premessa – Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto/Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito il “**Capitolato**”) saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- la società committente è Depurazioni Benacensi S.C.r.l. (di seguito “**SA**”);
- l'appaltatore è la persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che si impegna all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto (di seguito, l' “**Appaltatore**”);
- il responsabile dell'appaltatore è il soggetto delegato dall'Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con la SA (di seguito, l' “**RA**”);
- il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito, il “**DEC**”), di norma coincidente con il responsabile unico del procedimento (di seguito, il “**RUP**”) ai sensi dell'art. 111, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla SA assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali;
- il codice dei contratti pubblici è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, il “**Codice**”);
- il regolamento è il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile in forza delle previsioni del Codice (di seguito, il “**Regolamento**”);

Art. 2 Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'attività di fornitura, trasporto di polielettrolita cationico in emulsione presso gli impianti di depurazione gestiti da Depurazioni Benacensi S.c.r.l., descritti nell'allegato tecnico C “Elenco Impianti” del presente Capitolato.

Le caratteristiche dei prodotti chimici richiesti sono descritti nell'allegato tecnico B “Dati tecnici” che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 Caratteristiche della fornitura

Le caratteristiche del prodotto offerto per ogni depuratore descritto nell'allegato tecnico C “Elenco Impianti” del presente Capitolato, dovranno essere riportate in apposita **scheda tecnica descrittiva** nella quale saranno riportate tutte le caratteristiche chimico-fisiche idonee ad identificare il prodotto, del quale dovrà essere precisato nome commerciale e produttore.

In particolare dovrà essere dichiarato il titolo di principio attivo (peso materia attiva/peso totale) del prodotto offerto e dovrà essere fornita la metodica analitica utilizzata per la sua determinazione.

Il polielettrolita di tipo cationico in emulsione per ogni impianto che verrà fornito dall'aggiudicatario della presente gara dovrà garantire alla Stazione Appaltante le prestazioni descritte nell'allegato tecnico B “Dati tecnici”.

Tali risultati potranno essere garantiti anche, eventualmente, utilizzando, per i diversi impianti, prodotti diversi nel corso della fornitura ma senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

In caso di contestazione, per uno degli impianti nell'allegato tecnico C “Elenco Impianti” del presente Capitolato, da parte della Stazione Appaltante, delle prestazioni ottenute utilizzando il prodotto fornito, l'Appaltatore avrà la facoltà di effettuare prove in contraddittorio con i tecnici della Stazione Appaltante della durata minima di due giornate, effettuando i campioni di fango disidratato o ispessito, ritenuti necessari, e avvalendosi del laboratorio certificato ACCREDIA interno al depuratore o di un laboratorio esterno certificato ACCREDIA, scelto di comune accordo con la Stazione Appaltante tra quelli presenti nelle vicinanze dell'impianto.

Per la determinazione del peso di fango prodotto verrà utilizzata la pesa interna del depuratore di Peschiera del Garda certificata dall' Ufficio metrico provinciale o altra pesa esterna certificata. Nel caso di fango ispessito (depuratori di Lonato Campagna e Carpenedolo Garibaldi) verrà utilizzato il misuratore di portata dei fanghi interno all'impianto.

Per la determinazione del consumo di emulsione si riterranno non contestabili i valori forniti dai misuratori di portata installati della soluzione di polielettrolita (comunque verificabili a discrezione dall'Appaltatore mediante misurazione volumetrica del dosato nel tempo ricavabile dall'abbassamento del livello delle cisterne di soluzione preparata) e la misura della quantità di emulsione consumata mediante la misurazione della variazione di livello del serbatoio di servizio del polipreparatore, o della cisternetta contenente il prodotto da testare.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di contestare le prestazioni del prodotto fornito per un impianto qualora rilevi una percentuale di sostanza secca inferiore o un consumo di prodotto maggiore per ottenere tale valore di secco, a quelli relativi a tale impianto riportati nella tabella dell'allegato tecnico B "Dati tecnici", per più di tre giorni consecutivamente.

In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del prodotto contestato entro dieci giorni lavorativi dalla data della contestazione o dalla data di accertamento congiunto del risultato delle verifiche in contraddittorio sopra descritte, provvedendo anche al ritiro del prodotto non accettato senza oneri per la SA, e senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Saranno ammesse non più di due sostituzioni consecutive di prodotto, per ripristinare le rese di disidratazione e i consumi previsti da contratto con le relative verifiche in contraddittorio, dopo di che la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire la fornitura ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

Gli oneri relativi ad eventuali prove in contraddittorio richieste dall'Appaltatore in seguito a contestazione della Stazione Appaltante saranno interamente a carico dell'Appaltatore, esclusi i costi di analisi che saranno a carico della Stazione Appaltante in caso di risultato favorevole all'Appaltatore e a carico dell'Appaltatore in caso di risultato favorevole alla Stazione Appaltante.

Per l'intera durata della fornitura l'Appaltatore dovrà garantire la rispondenza del prodotto fornito per ogni depuratore, alle caratteristiche ed alle prestazioni del prodotto offerto.

La fornitura dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

Art. 4 Modalità di ordinazione e consegna

L'Appaltatore si impegna ad effettuare le forniture che gli verranno richieste con "ordini di fornitura" nel corso della validità contrattuale presso gli impianti indicati nell'allegato C - "Elenco Impianti".

Gli "ordini di fornitura" preciseranno luogo della consegna e quantità da fornire. Le richieste di fornitura sono autorizzate e validate dal personale a ciò preposto della Stazione Appaltante. All'atto della stipula del contratto sarà cura della Stazione Appaltante fornire l'elenco dei referenti e di quanti autorizzati ad emettere ordini.

L'"ordine di fornitura", potrà essere a mezzo e-mail, anche non certificata, ovvero tramite fax, le date di invio costituiranno il riferimento per l'eventuale applicazione della penale di cui all'art. 8 del presente documento. Nell'"ordine di fornitura" sarà presente:

- la tipologia, la quantità e la modalità di consegna dei prodotti chimici richiesti;
- il luogo e il termine massimo per effettuare la consegna;
- eventuali vincoli ed ogni altra indicazione ritenuta utile.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna del quantitativo richiesto **entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte della SA.**

In caso di ritardo si applicherà la penale nella misura e secondo le modalità di cui al paragrafo 8 "Penali".

Potrà essere concordato un programma indicativo delle consegne che verrà redatto successivamente all'aggiudicazione e potrà essere soggetto a modifiche in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere all'atto dell'ordine la consegna e lo scarico della merce nelle aree deposito degli insediamenti con autocarro dotato di idonea sponda idraulica e trans pallet, ma sarà comunque a carico dell'Appaltatore verificare che la Stazione Appaltante possa mettere a disposizione mezzi idonei allo scarico di ciascuna fornitura all'atto della consegna.

La merce dovrà sempre essere consegnata unitamente alla scheda tecnica o certificato d'analisi ed alla scheda di sicurezza. Quest'ultima dovrà essere inviata con la prima fornitura ed eventualmente ritrasmessa al verificarsi di nuovi aggiornamenti del prodotto.

Il prodotto dovrà essere consegnato in cisternette da minimo kg 1.000 a massimo kg 1050 netti cad. esattamente determinati.

Prima di iniziare le procedure di scarico, dovrà essere consegnata la bolla di trasporto dalla quale dovrà evincersi la tara delle cisternette ed il peso netto del prodotto.

Depurazioni Benacensi Scrl si riserva la facoltà di effettuare una pesatura di verifica utilizzando o la pesa interna al depuratore di Peschiera del Garda certificata dall'Ufficio Metrico Provinciale o altra pesa certificata nelle vicinanze del depuratore interessato dalla consegna.

La consegna della fornitura presso l'impianto dovrà avvenire in funzione delle esigenze dello stesso.

Per quanto riguarda **il depuratore di Peschiera del Garda (VR)** gli orari di ogni consegna saranno concordati con il responsabile dell'impianto e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso la sede di Depurazioni Benacensi Scrl.

Indicativamente gli orari di consegna saranno i seguenti:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,30 e dalle 13,00 alle 16,30.

Per quanto riguarda **i depuratori di Sant'Ambrogio (VR) e di Affi (VR), Lonato Campagna (BS), Carpenedolo Garibaldi (BS), Calcinato Baratello (BS)** l'appaltatore dovrà comunicare la data di consegna alla segreteria del depuratore (tel. 045-6401522) il giorno precedente, e poi confermare con almeno due ore di anticipo l'ora di consegna del polielettrolita, sempre alla segreteria del depuratore, in quanto tali depuratori non sono presidiati con continuità.

Indicativamente gli orari di consegna saranno i seguenti:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e dalle 13,30 alle 16,00.

Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la ditta aggiudicataria non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna del prodotto, in caso di scioperi, manifestazioni, e similari. In questi casi la ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire un rifornimento che consenta il regolare funzionamento degli impianti.

Diversamente troveranno applicazione le disposizioni di seguito indicate.

Dopo il primo sollecito, valido quale costituzione in mora, in caso di ritardo protratto per un periodo superiore ai 5 giorni lavorativi, Depurazioni Benacensi provvederà all'acquisto sul mercato dei prodotti, con addebito degli eventuali maggiori costi alla ditta inadempiente.

Le merci consegnate che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutate anche successivamente alla consegna, e ciò nei casi in cui dovessero palesare prestazioni difformi da quelle richieste.

Il fornitore sarà tenuto a ritirarle a proprie spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati a Depurazioni Benacensi, con preciso obbligo di restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il prodotto conforme, nella qualità e nella quantità richiesta.

Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere del ritiro delle cisternette vuote.

Tale ritiro potrà avvenire, se possibile, all'atto della fornitura delle cisternette.

L'Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante contestualmente ad ogni consegna effettuata **le relative schede tecniche e di sicurezza** redatte in lingua italiana.

Le schede tecniche dovranno riportare anche:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche dei prodotti;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio tipico di utilizzo;
- il pH della soluzione in uso.

Art. 5 Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 18 mesi - oppure fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna della fornitura.

E' facoltà della SA procedere in via d'urgenza, all'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice. Il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente le motivazioni sul verbale di consegna dell'appalto.

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto non sia conclusa la procedura necessaria all'individuazione del nuovo operatore economico, sia nel caso di mancata aggiudicazione sia nell'ipotesi di contenzioso relativo alla espletata procedura di gara, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire nell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 6 mesi. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione della fornitura ritenuta necessaria per garantire il servizio e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 6 Importo dell'Appalto

L'importo complessivo dell'appalto "a misura" ammonta a € 434.000,00 (quattrocentotrentaquattromila/00) I.V.A. esclusa, di cui:

prestazione principale dell'appalto

- € 433.947,30 per prestazione dell'appalto a base di gara (importo soggetto a ribasso);
- € 52,70 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.), (come specificato all'art.12 del presente capitolato)

Tale importo è calcolato sulla base delle seguenti quantità:

IMPIANTO DI DEPURAZIONE	kg STIMATI polielettrolita in emulsione	Euro/kg	Euro
Peschiera del Garda	225.768	1,55	349.940,40
Calcinato-Baratello	22.600	1,55	35.030,00
Carpenedolo Garibaldi	2.700	1,55	4.185,00
Lonato Campagna	3.600	1,55	5.580,00
Affi	8.598	1,55	13.326,90
S. Ambrogio di Valp.lla-Ponton	16.700	1,55	25.885,00
TOTALE	279.966	1,55	433.947,30

prestazione secondaria dell'appalto: non sono previste prestazioni secondarie.

L'importo contrattuale sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:

- prestazione principale dell'appalto a base di gara € 434.947,30 soggetto a ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara;
- oneri di sicurezza da interferenze lavorative D.U.V.R.I. € 52,70 (come specificato all'art.12 del presente capitolato)

Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del Codice, la SA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, fino al limite di un quinto dell'importo di contratto, alle medesime condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento, in quanto applicabile. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Art. 7 Opzioni

Art. 106, c. 11 del Codice:

- il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) I.V.A. esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza;

Art. 125, c. 1, lett. f del Codice:

- la SA si riserva la facoltà di ripetere la fornitura per ulteriori 12 (dodici) mesi alle condizioni previste dalla legge, con riserva di negoziazione, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 289.000,00 (duecentottantanovemila/00) I.V.A. esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza.

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R. o pec, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 8 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della fornitura la SA applicherà le penali di seguito stabilite.

I termini di consegna si intendono sempre essenziali e tassativi e potranno essere prorogati solamente con il consenso della SA. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi programmati

e concordati tra la SA e l'Appaltatore, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari ad Euro 100,00 per il primo giorno di ritardo ed Euro 200,00/gg per i successivi giorni.

Qualora la qualità della prestazione eseguita non sia ritenuta idonea dalla stazione appaltante in quanto difforme dalle specifiche richieste, si veda quanto descritto all'art. 3 del presente capitolato.

Qualora la non conformità del prodotto fornito dovesse procurare danni agli impianti, inficiare i processi di depurazione, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni diretti e indiretti provocati ed i costi aggiuntivi sostenuti per ripristinare lo stato di fatto.

Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell'inadempienza e saranno applicate previa comunicazione scritta all'Appaltatore, salvo motivata giustificazione.

Il DEC emetterà il certificato di pagamento o l'ordine per la fornitura eseguita e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato o dell'ordine, nei tempi previsti all'art. 113-bis del Codice.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire la fornitura ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare dalla SA per l'inesatto adempimento delle forniture.

Art. 9 Documentazione di gara e di contratto

L'appalto è regolato dai documenti di gara elencati in Premessa al Disciplinare di Gara.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, oltre ai documenti di cui sopra anche:

- le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza RCT);

Art. 10 Vicende riguardanti l'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla fornitura ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 11 Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice in materia di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati dal proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni, a persone e cose, sia di proprietà della SA che di terzi.

L'Appaltatore si farà carico di eventuali responsabilità da fatto illecito o voci di danno determinate dal comportamento e/o negligenza ed imperizia del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili nell'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti alle prestazioni e la legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente un trattamento giuridico, normativo ed assistenziale non inferiore al vigente contratto di lavoro di categoria e tutti gli aggiornamenti intervenuti, compresi gli accordi integrativi previsti a livello territoriale.

La SA si riserva di chiedere, durante l'esecuzione dell'appalto, l'intervento e le verifiche di competenza dell'Ispettorato del Lavoro competente.

L'Appaltatore è altresì responsabile della gestione di eventuali rifiuti prodotti nell'esecuzione della fornitura.

Lo smaltimento a discarica dei materiali esuberanti dovrà avvenire presso discariche autorizzate.

L'Appaltatore dovrà consegnare in visione le ricevute/fatture rilasciate dalla proprietà della discarica quale prova del quantitativo trasportato nel sito autorizzato nonché delle somme corrisposte e presentare il relativo "Formulario di Identificazione dei Rifiuti" per la verifica dei quantitativi stessi e/o copia della documentazione di tracciatura come da procedura Sistri.

La documentazione dovrà essere presentata alla SA prima dell'emissione dello Stato Avanzamento mensile (definito anche Estratto Conto mensile) per consentirne la regolare contabilizzazione.

Art. 12 Rispetto del D. Lgs n. 81/2008

Le attività oggetto dell'Appalto sono soggette all'applicazione del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione a quanto previsto all'art. 26 comma 3 del D.lgs 30 Aprile 2008 n.81 il Committente precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto per le attività oggetto dell'appalto si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Il DUVRI forma parte integrante del contratto e, in caso di intervenute mutazioni delle condizioni operative, il Committente potrà apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze.

Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono inclusi nei prezzi contrattuali e sono fissi ed invariabili.

Gli oneri derivanti da interferenze lavorative, come da DUVRI, sono stati stabiliti pari a 52,70 (cinquantadue/70) euro.

L'Appaltatore si impegna prima della stipula del contratto ad aggiornare congiuntamente con il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Documento di valutazione dei rischi per le attività interferenti, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore manleva la SA da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione della fornitura relativamente alle leggi speciali in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Non si darà seguito ad alcun pagamento a favore dell'Appaltatore se non saranno consegnati al DEC i documenti riguardanti la regolarizzazione delle eventuali infrazioni accertate.

Le modalità di scarico delle cisternette di polielettrolita dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla procedura aziendale del Committente PTO042-Scarico cisternette polielettrolita che si allega come parte integrante al presente capitolato (allegato D).

Art. 13 Verifiche e controlli

Nel corso di esecuzione del contratto la SA si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli organi preposti della SA potranno effettuare controlli a campione per verificare la qualità delle prestazioni offerte e la corrispondenza al presente Capitolato e agli eventuali allegati.
Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate dalla SA verranno immediatamente contestate all'Appaltatore.

Art. 14 Criterio di aggiudicazione

Si rinvia al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.

Art. 15 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): funzioni e compiti

La SA verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria tramite il DEC, il quale curerà i rapporti con l'Appaltatore o con il RA.

Il DEC provvede, anche tramite il Responsabile del contratto ove nominato, alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla SA.

Assicura, inoltre, la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC, inoltre, accerta - anche tramite il Responsabile del contratto ove nominato - la data di effettivo inizio della fornitura e ogni altro termine di svolgimento dello stesso.

Art. 16 Rappresentante dell'Appaltatore

Qualora il rappresentante legale dell'Appaltatore non diriga personalmente l'esecuzione del contratto dovrà conferire apposito mandato ad altra persona, denominata RA.

Il nominativo del RA verrà comunicato alla SA contestualmente alla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio della fornitura.

L'RA dovrà coordinarsi con il DEC/Responsabile del contratto e garantire, in nome e per conto dell'Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara/contratto.

Art. 17 Contabilizzazione del contratto - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della SA.

Il Bando di Gara/contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.

A cadenza mensile verrà redatta in contraddittorio la contabilità dell'appalto; la SA invierà all'Appaltatore un estratto conto (Stato avanzamento mensile) mediante un ordine delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento sulla base del quale l'Appaltatore emetterà la fattura.

I prezzi contrattuali applicati dall'Appaltatore sono quelli indicati in sede di gara.

La SA avrà diritto a sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'inosservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;

- b) agli adempimenti di cui all'articolo 19) del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio.

Si applica in ogni caso l'art. 30, comma 6 del Codice.

Art. 18 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 19 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice il subappalto è ammesso nel limite del **30% (trenta-per-cento)** dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della SA, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta la fornitura o le parti di essa che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; **l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;**
- b) **l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara;**
- c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- e) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la SA:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della parte di fornitura subappaltato; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle parti di fornitura affidate, in modo da consentire al DEC o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all'art. 105, comma 14 del Codice;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- f) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la SA, ai sensi della lettera b), trasmetta alla SA:
- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche di fornitura, in relazione alla all'importo della fornitura da realizzare in subappalto;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita dalla Stazione Appaltante mediante la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi fornitura, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla SA in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

La SA si riserva di effettuare ogni verifica prevista dall'art. 105 del Codice a seguito dell'aggiudicazione.

L'affidamento della fornitura in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Appaltatore deve praticare, per la fornitura affidata in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso in misura non superiore al 20% (venti per cento); **l'Appaltatore deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;**
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la fornitura e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell'inizio della fornitura in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio DVR.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I servizi di fornitura affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore.

19.1 Pagamento dei subappaltatori

La SA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa SA, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori - (sul punto si prevede che i termini di pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore all'Appaltatore non potranno essere diversi da quelli inerenti il pagamento della SA all'Appaltatore) - con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la SA provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle forniture da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

In tal caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla SA, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dell'appalto, una comunicazione che indichi la parte delle forniture eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 17 del presente Capitolato, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La documentazione contabile deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la SA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo della fornitura eseguita e contabilizzati ove previsto dal Capitolato;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DEC o del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La SA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 20 Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della SA per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la SA da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle forniture subappaltate.

Il DEC e/o RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la SA, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al DEC almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere/impianto dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Art. 21 Cauzioni e Garanzie

21.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, del Codice, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al Bando di Gara/disciplinare di gara.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva ai sensi del D.Lgs 159/2011; la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, in conformità a schema tipo/scheda tecnica allegati al D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 (pubblicato su G.U. n. 83 del 10/04/2018).

21.2 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia definitiva - a scelta dell'Appaltatore - sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, in conformità a schema tipo/scheda tecnica allegati al D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 (pubblicato su G.U. n. 83 del 10/04/2018), ed in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice.

La garanzia è presentata alla SA prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato; lo svincolo (automatico come descritto nel paragrafo precedente) e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

21.3 Diritti sulla garanzia definitiva

La cauzione definitiva garantisce:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
- il rimborso delle somme pagate in più al prestatore della fornitura rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

E' facoltà della SA richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle somme a valere da corrispondere all'Appaltatore.

La SA ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestata la fornitura.

La SA può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della SA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

21.4 Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015. **Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con la percentuale precedentemente indicata (possesso ISO 9001) anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese (MPMI) e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;**
- b) del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera a), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 20% (venti per cento), anche cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto dell'appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (ECOLABEL UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
- d) del 15% (quindici per cento) anche cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui al comma precedente, per i concorrenti in possesso del *rating di legalità* e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 o di certificazione *social accountability 8000*, o di certificazione del sistema di gestione e

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo della riduzione, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle forniture appartenenti alle categorie assunte (prestazione principale/prevalente e/o secondaria) integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni.

Per usufruire delle riduzioni, i concorrenti segnalano in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

21.5 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

E' richiesta una garanzia fideiussoria di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) nell'esecuzione dell'appalto per un massimale non inferiore a € 500.000,00 La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alle ore 24 del giorno di emissione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo attestato. La garanzia deve essere prestata in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 22 Prezzi contrattuali

I prezzi in appalto stabiliti dalla SA sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione della fornitura secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature e all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nell'elaborazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità della fornitura che possano influire sulla formulazione dei prezzi o del ribasso d'asta, ed in particolare la natura dei luoghi dove dovrà essere svolta la fornitura e difficoltà di esecuzione.

Oltre alle prestazioni esplicitamente comprese nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a fornire maggiori attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento della fornitura oggetto dell'appalto ed esplicitamente richieste dal DEC.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nessun aumento di prezzo potrà essere richiesto successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Non verrà applicata la revisione dei prezzi.

Art. 23 Determinazione nuovi prezzi

Per l'esecuzione di prestazioni non previste nell'appalto si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in contraddittorio tra la SA e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 24 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità, sono subordinati all'acquisizione del DURC, acquisito d'ufficio dalla SA.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni.

In caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 25 Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore nonché i subappaltatori (in caso di pagamento diretto), sono tenuti a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la SA sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono la fornitura, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove esistente).

Si rinvia in ogni caso alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 26 Esecuzione della fornitura

26.1 Giorno e termine per la consegna e processo verbale

Il DEC (o il Responsabile del contratto della SA ove nominato) invita l'Appaltatore con comunicazione scritta, a seguito di stipula del contratto a ricevere la consegna dell'appalto fissando il giorno, l'ora e il luogo.

L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dell'appalto.

Della consegna si redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposito processo verbale nel quale verrà stabilita la data dalla quale decorrerà il tempo utile per la durata del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o di sottoscrivere il verbale, gli verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale la SA avrà la facoltà di risolvere il contratto o di procedere all'esecuzione in danno.

26.2 Istruzioni e ordini di servizio

L'Appaltatore nell'eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni che gli verranno fornite dal DEC.

Gli ordini di servizio avranno forma scritta e saranno comunicati all'Appaltatore che dovrà rilasciare quietanza di ricezione.

26.3 Materiali/attrezzature

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchinari (ove richiesto) in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine (ove richiesto), la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. La SA non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutte le macchine, attrezzature e i mezzi necessari per l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto dovranno essere conferite dall'Appaltatore. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'Appaltatore per l'appalto dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il contrassegno dell'impresa stessa.

Tutte le macchine, attrezzature e i mezzi che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione del contratto di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

26.4 Custodia

Qualora per l'esecuzione della propria prestazione all'Appaltatore vengano consegnati beni di proprietà o in uso alla SA (es. locali ad uso deposito), questi ne risponde in qualità di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.

E' facoltà della SA procedere in qualsiasi momento al riscontro della consistenza dei beni consegnati.

In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico.

L'Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.

26.5 Termine di ultimazione e differimenti temporali

Nel contratto o nel presente Capitolato sono previsti il termine contrattuale e le penali alle quali l'Appaltatore sarà soggetto – fatte salve ulteriori conseguenze di legge e risarcimento dei danni subiti dalla SA – in caso di ritardo.

26.6 Controlli e vigilanza

La SA potrà, a propria discrezione, nel corso di esecuzione del contratto

- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
- esaminare l'andamento dell'appalto al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti nel contratto;
- eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà collaborare con la SA al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

La SA, tramite i propri incaricati, redigerà appositi verbali di accertamento/ordini di servizio nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l'Appaltatore che controfirmerà il verbale/ordine di servizio apponendo eventuali osservazioni.

Art. 27 Verifica di Conformità/Regolare esecuzione

Al termine dell'esecuzione del contratto il DEC effettuerà i dovuti accertamenti allo scopo di verificare la conformità del servizio alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e nell'offerta presentata.

Le attività di verifica di conformità dovranno certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali vigenti leggi di settore.

Qualora gli accertamenti, effettuati alla scadenza del contratto in contraddittorio con il referente dell'Appaltatore, diano esito positivo verrà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità o l'Attestato di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Verifica di Conformità o l'Attestato di Regolare Esecuzione verrà trasmesso all'Appaltatore e al Responsabile del contratto della SA, ove nominato.

Dopo l'approvazione del documento di cui sopra, la SA provvederà al pagamento dell'eventuale saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore per l'importo residuo decurtato delle eventuali detrazioni effettuate.

Art. 28 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 109 del Codice può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art. 29 Risoluzione per mancata sottoscrizione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando/lettera di invito o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine.

Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto imputabile alla SA, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla SA, chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna dell'appalto in via d'urgenza, e se effettivamente si è dato avvio all'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

Il contratto è stipulato per iscritto mediante scrittura privata o altra forma in uso presso la SA.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione del contratto, la SA potrà stabilire un nuovo termine per consentire all'Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.

Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, la SA potrà revocare l'affidamento incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all'affidamento ad altra impresa.

Art. 30 Risoluzione del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 108 del Codice, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto
- d) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali nell'esecuzione nel contratto;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.depurazionibenacensi.it) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) assoggettamento dell'Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei Contratti;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) cessione, anche parziale, del contratto;
- j) verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 8) Penali**;
- k) verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 3) Caratteristiche della fornitura**;
- l) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della fornitura;
- m) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla SA e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;
- n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- o) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'**art. 32**) del presente Capitolato;
- p) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n. 81/2008.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidata a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione della fornitura eseguita nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 31 Scioperi e cause di forza maggiore

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'esecuzione della fornitura, i corrispettivi relativi alle forniture non eseguite non potranno essere fatturati.

L'Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla SA, nonché a garantire un servizio di emergenza.

Art. 32 Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

Art. 33 Domicilio

Il domicilio dell'Appaltatore si intende fissato, in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo dove l'Appaltatore ha la sede legale della propria impresa e al quale verranno inviate ogni comunicazione e/o notifica relative al contratto.

Art. 34 Comunicazioni

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara/contratto.

Le comunicazioni della SA, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara/contratto, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

Art. 35 Trattamento dati personali

Ai sensi del REGOLAMENTO UE N. 2016/679 si informa che tutti i dati raccolti dagli operatori economici saranno utilizzati dalla SA ai soli fini della partecipazione alla presente gara d'appalto e dell'eventuale esecuzione del contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.

Art. 36 Definizione delle controversie

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i. così come recentemente modificato dal Codice, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. di Venezia. Per gli oneri e le tempistiche di impugnazione, posti a pena di inammissibilità del ricorso, si rinvia integralmente a quanto previsto dal predetto art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti invece dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Verona, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

La SA si riserva la facoltà di non procedere, di annullare ovvero di revocare all'aggiudicazione senza che all'operatore economico partecipante alla procedura di gara debba essere riconosciuto qualsivoglia indennizzo o risarcimento del danno subito. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 37 Conformità agli standard sociali

L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i servizi/prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;

- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma sopra la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale (nella misura indicata nel presente Capitolato), comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Depurazioni Benacensi S.c.r.l.

ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Allegato A	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
-------------------	--

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro

(NOTA, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta prima della stipula del contratto)

ALLEGATO B – DATI TECNICI

IMPIANTO DI DEPURAZIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO	% MEDIA GIORNALIERA DI SOSTANZA SECCA MINIMA DEL FANGO DISIDRATATO O ISPESSITO	CONSUMO MASSIMO kg di emulsione (prodotto tal quale)/ton SS	kg stimati per mesi 18
Peschiera del Garda	Disidratazione con centrifuga e filtropresse	24	40	225.768
Calcinato-Baratello	Disidratazione con centrifuga	22	40	22.600
Carpenedolo Garibaldi	Ispessitore dinamico	4	15	2.700
Lonato Campagna	Ispessitore dinamico	4	15	3.600
Affi	Disidratazione con centrifuga	15	40	8.598
S. Ambrogio di Valp.lla-Ponton	Disidratazione con pressa a vite	22	60	16.700
TOTALE	-	-	-	279.966

Per tutti gli impianti riportati nella precedente tabella il polielettrolita è di tipo cationico in emulsione.

Per tutti gli impianti il contenuto minimo di principio attivo del polielettrolita offerto non deve essere inferiore al 40%.

ALLEGATO C – ELENCO IMPIANTI

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

COMUNE	IMPIANTO	UBICAZIONE
Peschiera del Garda (VR)	Peschiera del Garda	Località Paradiso di sotto, 14 Peschiera del Garda (VR)
Calcinato (BS)	Calcinato-Baratello	Località Baratello 25011 CALCINATO (BS)
Carpenedolo (BS)	Carpenedolo Garibaldi	Località Ravere Via Garibaldi 25013 CARPENEDOLO (BS)
Lonato (BS)	Lonato Campagna	Località Campagna Via Tirale 25017 LONATO (BS)
Affi (VR)	Affi	LOC. COSTABELLA 37010 AFFI (VR)
S. Ambrogio (VR)	S. Ambrogio di Valp.lla-Ponton	LOC. PONTON 37015 S.AMBROGIO (VR)

ALLEGATO D- PROCEDURA PTO042 SCARICO CISTERNETTE POLIELETTROLITA

Vedasi allegato 3.d PTO042-Rev00-Scarico cisternette polielettrolita.